



*Istituto Istruzione Superiore Statale "Algeri Marino"*  
*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico*  
**Casoli (Chieti)**

C.I. n. 630

Casoli, 7.2.2022

Ai Docenti  
Agli Studenti e alle Famiglie  
Al Personale ATA  
Alla RSU di Istituto  
Al RLS di Istituto

Ai Referenti COVID-19  
Alla Direttrice S.G.A.

All'Albo Online  
All'Albo Scuola Next – Pubblica  
Ad Amministrazione Trasparente  
*Settore Organizzazione*

**LL.SS.**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022, art. 6.</b>
-----------------	--

**LA DIRIGENTE**

- VISTO il D.L. n. 229/2021 del 30.12.2021 "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19";
- VISTA la Nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n.11 dell'8.01.2022 "*Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del DL 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative*";
- VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 10.1.2022 "*Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;*
- VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4.2.2022;
- VISTO il D.L. n. 1 del 7.1.2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID - 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";
- VISTO il D.L. n. 5 del 4.2.2022;
- TENUTO CONTO di tutte le precedenti disposizioni;

**RENDE NOTE**



# *Istituto Istruzione Superiore Statale "Algeri Marino"*

*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico  
Casoli (Chieti)*

le disposizioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS COV 2 in ambito scolastico:

## **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

➤ In presenza di **un caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

➤ In presenza di **due casi** o più casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

**A) per gli alunni che non abbiano concluso** il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di **5** giorni;

- **misura sanitaria:** quarantena della durata di 5 giorni. Nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2.

In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale** primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- **attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza degli alunni vaccinati può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi, in alternativa la verifica tramite attestazione cartacea.

**Il trattamento sarà espletato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con**

Sede: 66043 Casoli (Chieti), via del Campo, 35 - Codice Univoco UFXLPV - Cod. Mecc. CHIS0300B

C.F. 81002190692 - P. Iva 02155650696 - Telefono 0872982141 - Fax 0872993107

PEO [chis00300b@istruzione.it](mailto:chis00300b@istruzione.it), PEC [chis00300b@pec.istruzione.it](mailto:chis00300b@pec.istruzione.it)

SITO WEB [www.iisalgerimarino.edu.it](http://www.iisalgerimarino.edu.it)



# *Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”*

*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico  
Casoli (Chieti)*

**conseguente adozione di apposite misure a tutela della privacy di cui si fornisce informativa (All.1 per Alunni e Genitori).**

LA DIRIGENTE

Costanza CAVALIERE

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993

## **Quarantena - Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

*Per i seguenti contatti:*

- 1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni*
- 2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.*

*Auto Sorveglianza- Per i contatti stretti asintomatici che:*

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure*
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure*
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure*
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario*

*non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto sorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.*

*Sede: 66043 Casoli (Chieti), via del Campo, 35 - Codice Univoco UFXLPV - Cod. Mecc. CHIS0300B*

*C.F. 81002190692 - P. Iva 02155650696 - Telefono 0872982141 - Fax 0872993107*

*PEO [chis00300b@istruzione.it](mailto:chis00300b@istruzione.it), PEC [chis00300b@pec.istruzione.it](mailto:chis00300b@pec.istruzione.it)*

*SITO WEB [www.iisalgerimarino.edu.it](http://www.iisalgerimarino.edu.it)*



*Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”*  
*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico*  
*Casoli (Chieti)*

**ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE**  
**STATO VACCINALE / GUARIGIONE da SARS-CoV-2**

**Informativa Privacy ad Alunni e Genitori/Tutori**

Come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, si riportano di seguito informazioni su finalità e modalità dei trattamenti che potranno interessare i dati personali degli alunni relativamente allo stato vaccinale, di contagio, di guarigione o di “contatto” rispetto alla infezione da SARS-CoV-2.

**Base giuridica del trattamento**

Il Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 e la successiva circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute Nota 11 del 08/01/2022 dispongono nuovi criteri e modalità nella gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

*Art. 4. c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:*

*1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;*

**2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;**

*3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.*

*2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.*

In particolare, l’Istituto Scolastico, ove si riscontrassero due casi di positività nella classe, è tenuto ad applicare la didattica in presenza o digitale integrata a seconda della condizione personale di ciascun alunno rispetto allo stato vaccinale o di guarigione da SARS-CoV-2. Pertanto, in tale circostanza (due casi di positività) l’Istituto dovrà richiedere agli alunni adeguata documentazione a dimostrazione dello stato vaccinale o di guarigione per poter fruire della didattica in presenza.

I dati personali suddetti verranno acquisiti direttamente dai genitori o dall’alunno stesso. Sarà possibile anche la trasmissione dei dati al Dipartimento di Prevenzione della ASL locale. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.



# *Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”*

*Istituto Tecnico Economico - Istituto Professionale Industria Artigianato - Liceo Scientifico*  
**Casoli (Chieti)**

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di Legge a cui è soggetto il titolare nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR. La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali, risiede nell'art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR.

## **Il trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto sarà regolato come segue:**

- ▶ Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici.
- ▶ I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all'istituzione scolastica per obblighi di legge.
- ▶ Nell'ambito dei trattamenti effettuati, si provvede: al controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro, Backup e disaster recovery; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per il controllo degli accessi fisici; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali;
- ▶ I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità.

Il titolare del trattamento è l'Istituto di Istruzione Superiore “Algeri Marino” di Casoli nella persona della Dirigente Scolastica Costanza CAVALIERE.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è il DPO Lucio Lombardi ([dpo.lombardi@gmail.com](mailto:dpo.lombardi@gmail.com) cell. 347.9515340) – DPO esterno appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 2016/679.

## **Vi ricordiamo, infine:**

- ▶ che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 del GDPR 2016/679.